



OGGETTO: CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

IL PRESIDENTE

DECISIONE

Convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che l'attuale Consiglio Provinciale è stato eletto in occasione delle operazioni elettorali del 18 dicembre 2021;

CONSIDERATO che il Consiglio Provinciale dura in carica due anni (art. 1, comma 68, della Legge n. 56/2014);

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 79, della legge n. 56/2014 il quale prevede che l'elezione del Consiglio della Provincia è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato;
- l'art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, il quale stabilisce che "Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale*";
- l'art. 1 comma 4 bis del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 il quale stabilisce che "Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni

provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo”;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale per il prossimo 29 settembre 2024;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

VISTO:

- Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”;
- Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 55 primo periodo, in cui si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto;
- Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 in particolare commi da 67 a 77;
- La circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno che disciplina il procedimento per l’Elezione degli Organi della Provincia;
- Il Manuale per le operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Brescia approvato con decreto del Presidente n. 288/2021;

PARERI

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Segretario Generale che attesta la regolarità tecnica;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. Sono convocati per la giornata di **domenica 29 settembre 2024** i Comizi Elettorali per l’elezione dei 16 componenti del Consiglio della Provincia di Brescia.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno **dalle ore 8:00 alle ore 20:00** nel seggio costituito presso l’immobile **Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli**, sito in Brescia, via Gamba n.10/12. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno di seguito alla chiusura delle operazioni di voto.

3. I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del territorio della Provincia di Brescia. Sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica.

4. L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 8 e non superiore a 16 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

5. Le liste devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Brescia a Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, n.29, nei seguenti giorni:

- dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 8 settembre 2024
- dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 9 settembre 2024

6. *DI TRASMETTERE* il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il presente decreto sarà immediatamente pubblicato sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia e comunicato al Prefetto di Brescia oltre che ai Sindaci dei Comuni della provincia di Brescia affinché provvedano, come previsto dal punto 5) della circolare ministeriale n. 32 del 2014, alla comunicazione, tramite PEC, all'ufficio elettorale provinciale, dell'elenco dei Sindaci e di ciascun Consigliere Comunale in carica alla data del 25 agosto 2024.

Brescia, li 20-08-2024

IL PRESIDENTE
EMANUELE MORASCHINI